

CONVENZIONE
PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE DI POLIZIA LOCALE, DI PROTEZIONE CIVILE E SUAP
TRA I COMUNI DI CALVAGESE DELLA RIVIERA e MUSCOLINE.

- Art. 1 - Obiettivi e funzioni trasferite
- Art. 2 - Finalità
- Art. 3 - Decorrenza e durata
- Art. 4 - Ambito territoriale
- Art. 5 - Dotazione organica
- Art. 6 - Coordinamento del servizio
- Art. 7 - Beni strumentali
- Art. 8 - Ripartizione delle spese
- Art. 9 - Recesso, scioglimento della convenzione
- Art. 10 - Controversie
- Art. 11 - Incontri periodici dei Sindaci
- Art. 12 - Atti e Accertamenti
- Art. 13 - Ausilio del Segretario comunale
- Art. 14 - Direzione e Coordinamento
- Art. 15 - Rapporti in materia sanzionatoria
- Art. 16 - Funzioni e modalità di servizio del personale della Polizia Locale
- Art. 17 - Finanziamenti
- Art. 18 - Modifica della Convenzione e attribuzioni della Giunta Comunale
- Art. 19 - Risoluzione delle Controversie
- Art. 20 - Rinvio

L'anno ____, il giorno ____ del mese di _____,

TRA

il **Comune di Calvagese della Riviera**, rappresentato dalla d.ssa Simonetta Gabana, il quale agisce nell'esclusivo interesse di detto Comune che rappresenta nella sua qualità di Sindaco *pro-tempore* (delibera di Consiglio Comunale n. ____ del _____);

il **Comune di Muscoline**, rappresentato dal Sig. Giovanni Benedetti, il quale agisce nell'esclusivo interesse di detto Comune che rappresenta nella sua qualità di Sindaco *pro-tempore* (delibera di Consiglio Comunale n. ____ del _____);

PREMESSO CHE

- con Legge Regionale n. 6 del 1.4.2015 la Regione Lombardia ha disciplinato la materia della Polizia Locale e della sicurezza urbana, con il fine specifico di promuovere e incentivare la gestione associata del servizio di Polizia Locale e, quindi, di aumentare il grado di efficienza, efficacia ed economicità (ex art. 8);
- le gestioni associate costituiscono un importante strumento per garantire l'applicazione dei principi di sussidiarietà e adeguatezza nella gestione delle funzioni e per dare una risposta migliore sul piano dell'efficienza, dell'efficacia ed economicità della gestione dei servizi;
- in linea con le finalità dell'associazione e per quanto sopra, i Comuni coinvolti ed in considerazione della omogeneità dei rispettivi territori, intendono incentivare il controllo sul territorio interessato;

VISTE le disposizioni

- del Titolo II, Capo V, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n°267;
- della Legge 7 marzo 1986 n°65 "Legge-quadro sull'Ordinamento della Polizia Municipale";
- la Legge Regionale 6 del 1 aprile 2015 "Disciplina regionale dei servizi di Polizia Locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana";

CONSIDERATO CHE all'articolo 5 comma 1 della Legge Regionale 6/2015, la Regione:

- promuove lo svolgimento in forma associata della funzione di polizia locale e il coordinamento tra i servizi;
- promuove e sostiene, anche con strumenti finanziari, la realizzazione dei progetti per la sicurezza urbana e incentiva la realizzazione dei patti locali di sicurezza;

VISTO l'articolo 8 della Legge Regionale 6/2015 che stabilisce:

1) Nella gestione associata della funzione di polizia locale deve essere conferito l'insieme delle funzioni, così come individuate all'articolo 13.

2) negli atti costitutivi delle forme associative deve essere prevista l'adozione di un regolamento per definire i contenuti essenziali del servizio, le modalità di svolgimento sul territorio di competenza e individuare l'organo istituzionale cui spettano le funzioni di direzione e vigilanza. Gli enti locali, che esercitano in forma associata la funzione di polizia locale, definiscono in particolare:

- a) la durata, non inferiore a cinque anni, della forma associativa prescelta;

- b) l'ente cui è delegata la gestione in forma associata della funzione di polizia locale, nell'ipotesi di gestione associata mediante convenzione;
- c) le modalità di consultazione di ciascun ente;
- d) i criteri di ripartizione delle entrate e delle spese relative all'esercizio della funzione associata;
- e) gli apporti finanziari, di mezzi e di personale degli enti aderenti e le modalità di utilizzo delle relative risorse nel territorio di ciascun ente;
- f) le modalità di recesso degli enti partecipanti e di suddivisione delle risorse apportate in caso di scioglimento della gestione associata.

VISTI i relativi Statuti Comunali che contemplanò la possibilità di gestire in forma associata i servizi;

VISTO IN PARTICOLARE l'Art. 30 del D. Lgs 267/2000 - Convenzioni, che prevede quanto segue:

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

EVIDENZIATO CHE

- il ruolo dei Comuni sta acquisendo una sempre maggiore incisività sui territori amministrati, richiedendo lo svolgimento delle funzioni a essi affidate attraverso un'azione coordinata con le Amministrazioni del territorio e con gli enti limitrofi, anche al fine di superare la frammentazione delle iniziative;
- la riforma del Titolo V della Costituzione e il nuovo assetto federale dello Stato rafforzano il ruolo attivo e propositivo dei Comuni;
- in forza della dignità istituzionale riconosciuta dalla Costituzione, nonché in ragione delle funzioni di contatto diretto e immediato con la popolazione amministrata i Comuni sono chiamati ad approntare iniziative incisive per lo sviluppo della comunità;
 - il servizio di Polizia Locale ha un ruolo fondamentale e sempre più delicato all'interno dei Comuni tale da richiedere la disponibilità di personale professionalmente preparato e specializzato che si dedichi in via esclusiva alle materie di competenza e fornisca risposte pronte ed efficaci alle esigenze dei cittadini e degli amministratori;
 - le Amministrazioni Comunali hanno raggiunto un'intesa per la gestione in convenzione del servizio di Polizia Locale al fine di assicurare funzionalità ed economicità del servizio nell'ambito dei loro rispettivi territori;
 - i Comuni sottoscrittori del presente accordo intendono procedere a un complessivo rafforzamento delle occasioni di cooperazione e gestione associata che presentano interessanti profili di possibili sinergie con un riorganizzato servizio di Polizia Locale.

CONSIDERATO CHE i Comune di Calvagese della Riviera e Muscoline hanno attivato la gestione associata del servizio di Polizia Locale tramite Convenzione con decorrenza dal 01.01.2013 e che detta Convenzione è stata in seguito prorogata fino al 31.12.2022 e tacitamente tutt'ora in vigore;

VALUTATO CHE la suddetta gestione associata del Servizio di Polizia Locale tra i due Enti non ha mai creato alcuna problematica, ma anzi ha consentito un migliore espletamento delle funzioni di Polizia Locale ed una migliore copertura e sorveglianza del territorio e che le Amministrazioni dei due Enti ritengono opportuno dare una continuità a tale gestione associata

Tutto ciò premesso e formante parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti

CONVENGONO e STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Obiettivi e funzioni trasferite

I Comuni di Calvagese della Riviera e di Muscoline convengono di esercitare in forma associata ai sensi dell'articolo 30 dl TU 267/2000 attraverso la presente convenzione la seguente funzione fondamentale:

- Polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- Protezione Civile, ed i servizi relativi e connessi;
- SUAP;

L'esercizio unificato delle funzioni comprende tutti i compiti e le attività che, in via esemplificativa, si possono così classificare:

- polizia amministrativa, limitatamente all'attività di prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione di leggi, regolamenti e provvedimenti statali, regionali e locali, ordinanze ed altri provvedimenti;
- polizia commerciale;
- polizia edilizia ed ambientale;
- polizia stradale ai sensi della normativa vigente;
- polizia urbana;
- polizia rurale e veterinaria;
- funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza con servizio di controllo e presidio del territorio ai fini del miglioramento della sicurezza urbana;
- polizia giudiziaria;
- polizia igienico sanitaria;
- educazione stradale;
- accertamenti anagrafici;
- gestione verbali e contenzioso relativamente alle attività sanzionatorie e di istituto;
- formazione e aggiornamento professionale;
- contrassegni invalidi;
- oggetti rinvenuti;
- il servizio di notificazione degli atti;
- rilascio di autorizzazioni per occupazioni di suolo pubblico;
- le comunicazioni di cessione di fabbricato e di ospitalità;
- acquisti comuni;
- il servizio di protezione civile;
- SUAP.

Sono esclusi dalla presente convenzione la riscossione dei proventi e la formazione dei ruoli per la riscossione coattiva.

Restano esclusi dal presente atto e, pertanto, sono confermate in capo ai Sindaci dei Comuni del Territorio le funzioni di Ufficiale di Governo limitatamente alle competenze relative ai provvedimenti contingibili e urgenti. A tal fine gli stessi Sindaci sono individualmente legittimati a impegnare la dotazione strutturale del personale di Polizia Locale, tramite il coordinamento del Responsabile del Servizio secondo principi di necessità e autonomia senza vincolo di provenienza.

Ai Sindaci dei Comuni sottoscrittori competono in qualità di Autorità di Pubblica Sicurezza le funzioni relative alla materia limitatamente al territorio che rappresentano.

Scopi della presente Convenzione e della gestione unificata sono:

- il miglioramento della qualità dei servizi resi ai cittadini;
- maggiore efficienza e specializzazione nell'attività degli attuali Servizi di Polizia Locale;
- la graduale unificazione delle norme regolamentari e l'omogeneità delle modalità operative;
- la promozione di una cultura professionale e di una formazione comune tra il personale;
- un migliore utilizzo delle risorse umane e strumentali;
- la promozione di un sistema integrato di sicurezza dei cittadini anche attraverso lo sviluppo di forme di collaborazione e di sinergia con le altre Forze di Polizia operanti sul territorio;
- la presenza più coordinata per la prevenzione e il controllo dei fenomeni importanti per la sicurezza della circolazione stradale, per la protezione ambientale, per la tutela del consumatore, per i bisogni emergenti nel territorio e per lo sviluppo della convivenza civile dei Comuni associati.

Le suddette Amministrazioni procedono alla stipula della presente convenzione in virtù delle deliberazioni assunte dai rispettivi Consigli comunali.

Quale soggetto capofila è individuato il Comune di Calvagese della Riviera a cui viene attribuita la titolarità della gestione associata delle funzioni di cui alla presente convenzione.

Periodicamente, ogni sei mesi, il Comune capofila per tramite del Comandante del Servizio di Polizia Locale gestito in forma associata informa i Sindaci dei Comuni sottoscrittori e con loro ne verifica l'andamento della gestione anche per avanzare proposte di miglioramento.

La sede operativa è stabilita nella sede operativa della Polizia Locale del Comune di Calvagese della Riviera.

Art.2 - Finalità

La gestione associata delle funzioni sopra elencate è rivolta al perseguimento delle seguenti finalità:

- a) migliorare la qualità dei servizi erogati;
- b) contenere la spesa per la gestione di tali servizi;
- c) avviare o rafforzare le modalità di concertazione territoriale.

Gli enti sottoscrittori si impegnano a svolgere in maniera associata e coordinata la funzione di Polizia Locale, come indicata all'art. 1, secondo le disposizioni della presente convenzione, al fine di realizzare economie di scala, riduzioni di costi correnti e di investimento, per un utilizzo più razionale ed ottimale delle risorse umane e tecnico/informatiche disponibili e di nuova acquisizione.

A tali fini l'ufficio associato provvede ad assicurare, sul territorio dei Comuni convenzionati, l'assolvimento dei compiti demandati ai Comuni dalle leggi e dai regolamenti vigenti, con particolare riferimento a quelli di cui alla Legge Regionale n. 6/2015.

I Comuni perseguono, inoltre, l'obiettivo dell'omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative e informatiche e comportamentali, etiche e disciplinari nonché si impegnano all'utilizzo della modulistica in uso nelle materie di competenza della funzione di Polizia Locale.

I provvedimenti adottati dal Comandante del Servizio di Polizia Locale del Comune di Calvagese della Riviera e Responsabile della funzione associata di Polizia Locale sono atti della gestione associata con effetti per i singoli Comuni partecipanti.

Art. 3 - Decorrenza e durata

L'esercizio associato delle funzioni di Polizia Locale e Amministrativa decorrerà dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e avrà durata di dieci anni.

La convenzione potrà essere rinnovata, prima della naturale scadenza, con l'adozione di specifiche deliberazioni consiliari da parte degli Enti aderenti.

Art.4 - Ambito territoriale

L'ambito territoriale del servizio di Polizia Locale e Amministrativa è individuato nel territorio dei Comuni aderenti; conseguentemente, ogni riferimento alla competenza territoriale per lo svolgimento delle funzioni di Polizia Locale indicato dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, "Legge – quadro sull'ordinamento della polizia municipale", e dalla legge regionale 01 aprile 2015, n. 6, "Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana", si intende esteso al territorio su cui opera il S.U.P.L.

Art. 5 - Dotazione organica

Al fine di consentire la riorganizzazione e l'accorpamento del servizio e l'uso ottimale delle strutture e dei mezzi il personale di Polizia Locale dei Comuni aderenti viene distaccato al Servizio di Polizia Locale gestito in forma associata e sarà impiegato su tutto il territorio senza alcun vincolo di provenienza.

Tutti gli appartenenti alla Polizia Locale dipendenti dei Comuni convenzionati, già autorizzati nei territori dei rispettivi Comuni all'uso dell'arma o degli strumenti di tutela personale previsti dalla vigente normativa regionale, possono durante lo svolgimento del servizio convenzionato utilizzare l'arma in dotazione o gli strumenti di tutela personale anche nei territori degli altri Comuni aderenti.

Sia della presente convenzione sia dello svolgimento di detta attività dovrà essere preventivamente informato l'Ufficio territoriale di Governo (Prefettura) da parte del Comandante del Corpo.

Le Amministrazioni Comunali aderenti, hanno approvato ed adottato un unico regolamento del Corpo/Servizio di Polizia Locale che andrà a disciplinare l'organizzazione del servizio stesso.

Rimane in capo ai rispettivi comuni di appartenenza la titolarità dei rapporti giuridici ed economici inerenti al personale di P.L. funzionalmente distaccato.

Eventuali variazioni della dotazione organica che si rendessero necessarie per una migliore gestione della funzione, per l'osservanza di normative sopravvenute, per il rispetto di intese contrattuali o altro, saranno definite dal Comune capoconvenzione previo parere obbligatorio dei singoli Sindaci e, se necessario, adottate o recepite secondo le forme prescritte dalle normative dai singoli Comuni.

Per gli atti che dovranno essere adottati nei confronti del personale costituente l'ufficio in oggetto si conviene di disciplinare distintamente il rapporto organico e il rapporto di servizio dei dipendenti stessi con gli enti associati.

Si concorda che il rapporto organico degli addetti all'ufficio sia posto in essere con il Comune di rispettiva appartenenza, mentre il rapporto funzionale è instaurato nei confronti del Comune di Calvagese della Riviera in quanto con la convenzione non si costituisce un nuovo ente ma si disciplina un rapporto di natura contrattuale. Il rapporto organico trova la sua fonte, per quanto non previsto nella presente convenzione, nella legge e nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei

servizi del Comune di appartenenza, mentre il rapporto funzionale è regolato secondo le intese del presente atto.

La responsabilità disciplinare è esercitata dai singoli Comuni da cui dipendono organicamente i dipendenti.

Art. 6 - Coordinamento del servizio

Il Servizio di Polizia Locale in forma associata è diretto e coordinato dal Comandante del Servizio di Polizia Locale del Comune di Calvagese della Riviera, al quale compete:

- emanare direttive e vigilare sull'espletamento dei servizi, in attuazione degli indirizzi espressi dai Sindaci dei Comuni convenzionati;
- disporre l'assegnazione, la destinazione del personale secondo le specifiche necessità operative, tenendo conto delle attribuzioni di ciascun addetto ed in conformità alle qualifiche dallo stesso possedute;
- coordinare i servizi di Polizia Locale con quelli delle altre forze di Polizia dello Stato;
- rappresentare il Corpo di Polizia Locale nei rapporti esterni e di istituto;
- curare ogni adempimento amministrativo connesso all'organizzazione.

Nei casi di assenza il Comandante verrà sostituito dal Vice Comandante.

Il Comandante del Servizio di Polizia Locale relaziona periodicamente, alla "Conferenza dei Sindaci", almeno ogni sei mesi e qualora richiesto, e, comunque, tutte le volte che lo ritenga opportuno sul funzionamento e sull'efficacia del servizio unificato.

Al Responsabile della funzione associata sono attribuiti i compiti e i poteri del datore di lavoro in tema di definizione dell'orario di lavoro, valutazioni, concessione di ferie e permessi, e comunque di organizzazione della funzione.

La partecipazione ai corsi di aggiornamento deve essere autorizzata dal Responsabile del S.U.P.L.

Al Comandante di Polizia Locale del Comune di Calvagese della Riviera è riconosciuto con decreto del Sindaco capoconvenzione la nomina di funzionario di elevata qualificazione(E.Q) per l'espletamento dell'incarico, da ripartirsi tra i Comuni aderenti alla convenzione.

Art. 7 - Beni strumentali

Gli automezzi, le attrezzature tecniche e i beni mobili in dotazione ai Corpi o Servizi di Polizia Locale dei singoli comuni aderenti rimangono di proprietà degli stessi e vengono assegnati in comodato d'uso senza corrispettivo, a titolo gratuito, al Servizio Unificato di Polizia Locale; saranno impiegati esclusivamente per i servizi di Polizia Locale intercomunale.

La custodia, la gestione delle attrezzature e le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse saranno a carico del servizio di Polizia Locale gestito in forma associata.

Sono a carico dei rispettivi Comuni i costi inerenti le assicurazioni di responsabilità civile dei veicoli di proprietà e il pagamento delle relative tasse automobilistiche.

I beni di cui al precedente comma in caso di scioglimento della gestione associata sono automaticamente riconsegnati all'Ente proprietario.

Al termine della convenzione i beni eventualmente acquistati durante il periodo di gestione associata saranno ripartiti tra i Comuni aderenti tramite accordo tra le Amministrazioni.

Il Comandante del Comando di Polizia Locale, gestito in forma associata, provvede ad inventariare e aggiornare la dotazione veicolare e tecnica.

Art. 8 Entrate - proventi da sanzioni:

Tutti i proventi derivanti da sanzioni pecuniarie elevate per violazioni alle norme del Codice della strada, di leggi e regolamenti sono riscosse, contabilizzate e rendicontate dal Comune di Calvagese della Riviera pur rimanendo di spettanza dall'Amministrazione Comunale nel cui territorio sono state elevate, indipendentemente dalla dipendenza organica dell'accertatore; su ogni verbale redatto sarà riportato un codice che identifica il territorio dove è stato elevato.

Il Comandante trimestralmente invia un report ad ogni Amministrazione aderente alla presente convenzione indicando le sanzioni elevate e quelle incassate, altresì darà mandato all'Ufficio ragioneria del Comune di Calvagese della Riviera per la liquidazione delle spettanze agli altri enti.

La gestione dei ricorsi rimane in capo alle singole Amministrazioni.

La riscossione coattiva riferita ai verbali elevati dal Servizio di Polizia Locale, gestito in forma associata, rimane in capo alle singole Amministrazione tramite i concessionari già incaricati dalle stesse.

Per le entrate derivanti dalla partecipazione a Bandi pubblici di finanziamento per l'acquisto di dotazioni o altri fini spetta al Responsabile della funzione associata adottare le opportune modalità operative atte a garantire il risultato atteso dal Bando o dalle indicazioni specifiche dei singoli stanziamenti.

Art. 9 - Spese

Ogni Comune provvede al versamento, a favore del Comune capoconvenzione, delle spese correnti relative alla gestione dell'ufficio associato di Polizia Locale, previa redazione di apposito piano annuale finanziario che le giunte comunali approveranno indicando il criterio di ripartizione.

Semestralmente il Responsabile del Servizio di Polizia Locale gestito in forma associata – effettuerà una rendicontazione da trasmettere ai Comuni associati e tramite il relativo Ufficio Ragioneria disporrà le eventuali liquidazioni delle spettanze.

Nel corso dell'esercizio, ogni qualvolta verrà richiesto dal Comune convenzionato, potranno essere effettuate rendicontazioni infra-annuali così da essere costantemente informati dell'andamento finanziario della gestione associata.

Ciascuno dei comuni associati sosterrà la spesa relativa ai propri dipendenti di ruolo.

I Comuni possono richiedere prestazioni di servizi straordinari sul territorio a totale proprio carico nonché per necessità straordinarie non ricomprese nel servizio di polizia locale gestito in forma associata.

Le somme dovute a titolo di salario accessorio per lavoro straordinario e/o progetti di miglioramento della produttività verranno definite e corrisposte dai singoli Enti firmatari della presente convenzione in sede di definizione e liquidazione del fondo annuale per il miglioramento delle risorse e della produttività.

L'ammontare dell'indennità di E.Q. riconosciuta al Comandante verrà quantificata sulla base del sistema di pesatura del comune capo convenzione. Il trattamento accessorio del Comandante è ripartito al 50% tra i due comuni associati.

Art. 10 - Recesso, scioglimento della convenzione

Ciascun Ente aderente ha il diritto di recedere anche durante il periodo di durata della presente convenzione con istanza adottata con deliberazione consiliare che preveda il ripiano di eventuali partite debitorie a carico del recedente; il recesso avrà effetto, se comunicato dal 01.01 al 30.06 a far data dal

01.01 anno successivo; se comunicato dal 01.07 al 31.12 a far data dal 01.07 anno successivo, salvo diversi accordi tra i Comuni aderenti.

Il Comune recedente rimane obbligato per gli impegni precedentemente assunti sino alla conclusione dell'anno in corso e in modo permanente per le obbligazioni assunte con finanziamenti straordinari salvo diverso accordo stabilito tra i Sindaci dei Comuni aderenti.

Nel caso di scioglimento della convenzione o alla scadenza della medesima, salvo differente accordo tra i Comuni, le spese verranno assunte dal Comune capofila e saranno ripartite tra i Comuni secondo i criteri come già individuati nelle premesse e nell'articolo specifico rubricato "Ripartizione delle spese". Qualora il recesso di un Comune determini lo scioglimento della convenzione prima dei dieci anni dalla costituzione e qualora i Comuni aderenti abbiano ottenuto contributi regionali, sarà a carico del Comune responsabile dello scioglimento l'importo del contributo che dovrà essere restituito alla Regione.

I documenti e gli atti che costituiranno l'archivio del Comando di Polizia Locale gestito in forma associata saranno conservati, nel rispetto della normativa in materia di documentazione amministrativa e di archivistica nonché nel rispetto della legge sulla privacy, in una sezione separata dell'archivio di deposito del Comune di Calvagese della Riviera in quanto sede del Servizio stesso, e per i procedimenti non ancora conclusi nell'archivio corrente presso gli Uffici del Comando di Polizia Locale di Calvagese della Riviera.

Art. 11 - Controversie

Qualora sorgessero controversie sull'applicazione della convenzione, o sul riparto delle spese i Comuni aderenti possono esporre le difficoltà, i problemi e le riserve per la gestione associata costituito da:

- 1) Sindaci dei Comuni aderenti;
- 2) Segretari Comunali dei Comuni aderenti;
- 3) Comandante del Servizio Unificato di Polizia Locale.

Art. 12 - Incontri periodici dei Sindaci – Conferenza dei Sindaci

E' istituita la Conferenza dei Sindaci, organo di indirizzo e di governo per la realizzazione degli obiettivi e delle finalità della presente gestione associata. E' composta dai Sindaci dei Comuni aderenti o da loro delegati, in rappresentanza degli Enti convenzionati. E' convocata e presieduta dal Sindaco del Comune capofila o, in sua assenza, da un suo delegato.

La stessa potrà essere convocata anche su richiesta di uno dei Sindaci dei Comuni Convenzionati, previa puntuale indicazione dell'ordine del giorno in merito agli argomenti da porre in discussione.

Negli incontri periodici, da svolgersi almeno 1 volta all'anno, i Sindaci si potranno adottare i seguenti indirizzi:

- a) modifica degli obiettivi per la gestione associata delle funzioni fondamentali individuate dall'art. 1;
- b) verifica delle relazioni periodiche.

Il Comune capoconvenzione, per il tramite dei suoi organi anche burocratici:

- 1) definisce e approva il piano annuale per la gestione di tali funzioni e del relativo piano finanziario;
- 2) assume la responsabilità amministrativa e contabile;

Art. 13 - Atti e Accertamenti

I Comuni convenzionati si impegnano a garantire, al più presto, ogni collegamento informatico e/o telematico che agevoli il lavoro del Comando intercomunale.

Le richieste dei cittadini dei Comuni associati possono in ogni caso essere presentate direttamente alla sede del Comando presso il Comune capo convenzione.

Gli atti e gli accertamenti relativi ai servizi di gestione associata sono formalizzati quali atti della Polizia Locale associata, con la specificazione del Comune nel cui territorio il personale si trova a operare.

Gli Agenti di Polizia Locale utilizzeranno preavvisi e verbali con l'intestazione e l'indicazione del conto corrente (pago PA) del Comune di Calvagese della Riviera.

Il Comune di Calvagese della Riviera, tramite il Comandante e con l'ausilio dell'Ufficio Ragioneria, entro il mese di febbraio di ogni anno comunicherà agli altri Enti il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nell'anno precedente. I comuni sottoscrittori provvederanno al saldo della quota a loro carico entro i successivi 60 giorni.

Il Responsabile del Servizio gestito in forma associata, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, dovrà provvedere a quantificare la spesa necessaria per la gestione ordinaria del servizio stesso, dandone comunicazione agli altri enti convenzionati.

In via ordinaria, sarà il Comune capo-convenzione a procedere agli acquisti ordinari e straordinari e agli investimenti necessari per il funzionamento della funzione associata di Polizia Locale, previo accordo con gli altri Comuni convenzionati. Questi ultimi procederanno al rimborso della quota parte entro 60 giorni dal ricevimento della nota spesa.

Nonostante la sede della struttura operativa sia ubicata presso il Comune capo convenzione, ogni Amministrazione assicura, tramite proprio personale, tenuto a prestare la massima collaborazione all'ufficio unificato, la gestione delle informazioni di base al pubblico per facilitare l'accesso al servizio e il necessario collegamento con l'ufficio associato.

L'attività di ricezione di atti, richieste e ogni altra documentazione di competenza della Polizia Locale continua a essere assicurata dall'Ufficio di protocollo dei Comuni sottoscrittori che provvederanno all'inoltro al Comando centrale tramite posta elettronica certificata (p.e.c.) in tutti in casi possibili.

Art. 14 - Ausilio del Segretario comunale

I Segretari comunali dei Comuni aderenti svolgeranno le opportune funzioni di assistenza e consulenza tecnico-giuridica avendo modo di collaborare per l'ottimizzazione dei servizi.

Per l'esercizio delle funzioni sostitutive ex L. 35/2012 la competenza su ogni atto della gestione associata è radicata nel Segretario Comunale del Comune capo convenzione, il quale potrà disporre la conclusione del procedimento anche per mezzo di commissario ad acta ai sensi della L.241/90 e smi.

Art. 15 - Rapporti in materia sanzionatoria

I rapporti durante la vigenza della convenzione sono gestiti dal Comune capofila; quelli successivi saranno gestiti dal Comune di Calvagese della Riviera ed i Comuni sottoscrittori autorizzano sin d'ora la prosecuzione di ogni attività volta all'incasso delle sanzioni o alla gestione dei ricorsi riferiti ai verbali elevati dal Servizio di polizia locale gestito in forma associata.

Art. 16 - Funzioni e modalità di servizio del personale della Polizia Locale

I dipendenti della Polizia Locale dei Comuni sottoscrittori devono presentarsi in divisa e timbrare nell'ora e nel posto indicati nell'ordine di servizio.

Al termine del servizio provvedono alla compilazione del rapporto giornaliero relativo agli interventi operati secondo lo schema predisposto dal Responsabile Unico – Comandante.

Art. 17 - Finanziamenti

Il Comune capofila è autorizzato alla presentazione di domande ed a dar corso agli adempimenti conseguenti al fine di ottenere eventuali contributi e finanziamenti da enti pubblici e da soggetti privati, ivi compresi soggetti interessati al partenariato.

I contributi e i finanziamenti relativi all'acquisto di dotazioni comuni sono a pieno titolo parte della contabilità della convenzione e il riparto verrà effettuato secondo i criteri legati alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente, salvo successive modifiche od integrazioni adottate dai Sindaci dei Comuni Associati.

Art. 18 - Modifica della Convenzione e attribuzioni alla Giunta Comunale

La presente convenzione è aperta a successive adesioni di altri Comuni e a modifiche e integrazioni secondo le esigenze che concretamente potranno presentarsi nel tempo.

Le eventuali ulteriori adesioni, modifiche e integrazioni dovranno essere approvate da tutti i Consigli Comunali dei Comuni associati.

Sono attribuite alla competenza della Giunta Comunale le disposizioni attuative della presente convenzione nonché la definizione sulla ripartizione delle spese ordinarie e straordinarie.

Art. 19 - Risoluzione delle Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possano sorgere tra i Comuni convenzionati deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Art. 19 - Rinvio

Per quanto non previsto nella presente convenzione, anche con riferimento agli aspetti amministrativi, economico finanziari e gestionali di dettaglio, si rinvia a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni tramite la Conferenza dei Sindaci, dei Comuni associati, con adozione se e in quanto necessario di atti da parte degli organi competenti. Trovano, altresì, applicazione le norme vigenti, le disposizioni di Legge in materia di polizia locale, le norme del Codice Civile, ovviamente in quanto compatibili con la fattispecie e le norme statutarie.

Per tutto quanto non previsto in materia di organizzazione del servizio si rimanda al Regolamento dei Servizi di Polizia Locale

Letto, confermato e sottoscritto.